

Michele Greco

CN = Michele Greco
T = Avvocato
C = IT

**STUDIO LEGALE
GRECO**
MAGISTRATURE SUPERIORI

Orbetello, 6 maggio 2025

Spett.li

Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Arpae-SAC Ferrara Unità Autorizzazioni complesse ed Energia
PEC: aoofoe@cert.arpa.emr.it

Unione dei Comuni Valli e Delizie
PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Comune di Argenta
PEC: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio
PEC: mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale, Viabilità, Sismica
PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Oggetto: Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto *“Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW”*, situato nel comune di Argenta (FE). Proponente: EG Lago S.r.l – seduta conferenza dei servizi del 13.5.2025 - memoria ai sensi degli artt. 10 l. 241/1990

58015 – Orbetello (GR), via Buonarroti 16
Tel./fax 0564/850078
e.mail: greco@grecostudiolegaleorbetello.it
PEC: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com
webpage: www.grecostudiolegaleorbetello.it

In relazione al procedimento di cui in oggetto, in nome e per conto di **Andrea Panizza**, nato [REDACTED]
 [REDACTED] **Gessica Gonzato**, [REDACTED]
 [REDACTED]
Lara Ferruzzi, [REDACTED]
 [REDACTED] **Francesco Forti**, [REDACTED]
 [REDACTED] **Massimo Fabbri**, residente
 [REDACTED]
Sergio Coatti, [REDACTED]
 [REDACTED] **Edy Marchi**, [REDACTED]
 [REDACTED] come da deleghe e documenti di identità in calce, in previsione della seduta della conferenza dei servizi del 13.5.2025 si invia la presente memoria chiedendone l'acquisizione agli atti della conferenza dei servizi e la valutazione così come previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990.

INDICE

- 1. Intervento nel procedimento con invio di memoria ex artt. 9 e 10 l. 241/1990*
- 2. Carenza dei requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione del cap. 3.2. delle Linee guida del giugno 2022, della sez. B delle regole operative del 31.5.2024, del punto 1 lett. c. punto 2.2 della DAL Emilia Romagna n. 125/2023 e dell'art. 20 co. 1 bis D. lgs. 199/2021*
- 3. Carenza dei requisiti oggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione dei capitoli 2.2. e ss. delle Linee guida del giugno 2022 e dell'art. 20 co. 1 bis del D. Lgs. 199/2021*

3.1. Sul requisito A

3.2. Sul requisito B

3.3. Sul requisito D

3.4. Sul requisito E

4. Sul Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) – violazione e falsa applicazione della DGR 623/2109 così come integrata dalla DGR 713/2019 – violazione e falsa applicazione del punto 3 della DAL Emilia Romagna n. 125/2023

1. Intervento nel procedimento con invio di memoria ex artt. 9 e 10 l. 241/1990

A quanto risulta, in relazione al procedimento di cui in oggetto, è stata convocata una conferenza dei servizi decisoria per il 13.5.2025.

Gli esponenti, in quanto proprietari di abitazioni collocate nelle immediate vicinanze, sono portatori di un legittimo interesse privato oppositivo all'opera dalla cui realizzazione potrebbero ricevere grave pregiudizio, e sono dunque legittimati ad intervenire nel procedimento presentando memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, se pertinenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 co. 1 l. 241/1990 (sulla possibilità per i privati portatori di interessi di partecipare alla conferenza dei servizi, nella forma dell'audizione e a fini istruttori, *cf. ex plurimis* Cons. Stato Sez. VI 15.7.2010 n. 4575).

Queste le distanze delle abitazioni degli esponenti dall'area di impianto: Fabbri 185 metri; Forti 280 metri; Ferruzzi 320 metri; Panizza e Gonzato 450 metri; Coatti e Marchi 700 metri.

Il tutto come meglio descritto nell'immagine che segue, nella quale sono evidenziati graficamente gli immobili di proprietà degli esponenti, che circondano letteralmente l'area di impianto.



Come possibile vedere, tutti gli odierni esponenti riceveranno dall'impianto un danno potenzialmente irreparabile in termini di deprezzamento del valore commerciale della proprietà oltre che per la radicale e definitiva trasformazione del contesto ambientale e paesaggistico, rispetto al quale si riservano ogni iniziativa di carattere risarcitorio.

In ciò sta l'interesse qualificato che legittima la loro partecipazione al presente procedimento.

La presente – pienamente ammissibile in virtù di quanto previsto dall'art. 9 della l. 241/1990, che consente a qualunque soggetto portatore di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento di intervenire in ogni fase e grado del procedimento, a maggior ragione nel caso di specie in cui la proponente ha continuato a depositare integrazioni ben oltre la scadenza del termine per l'invio di osservazioni ex art. 27 co. 5 D. Lgs. 152/2006 (le ultime

sono state pubblicate il 9.4.2025) - viene dunque inviata in tempo utile per la conferenza dei servizi del 13 maggio 2025 affinché le amministrazioni in intestazione assumano le conseguenti determinazioni di legge.

Con la precisazione che qualora le amministrazioni in intestazione si siano già pronunciate, per quanto di rispettiva competenza, le contestazioni passate in rassegna nella presente memoria valgono come richiesta di annullamento in autotutela dei pareri/provvedimenti adottati date le evidenti ragioni di pubblico interesse in gioco, legate ai primari valori costituzionali della tutela dell'ambiente e della proprietà privata.

2. Carenza dei requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione del cap. 3.2. delle Linee guida del giugno 2022, della sez. B delle regole operative del 31.5.2024, del punto 1 lett. c. punto 2.2 della DAL Emilia Romagna n. 125/2023 e dell'art. 20 co. 1 bis D. lgs. 199/2021

EG Lago, nell'elaborato “*Aree idonee D Lgs. 199/2021*” del 10.9.2024, riconosce di aver dovuto trasformare il proprio progetto, originariamente previsto come fotovoltaico a terra, in agrivoltaico avanzato per un duplice ordine di motivi:

- i. l'area in cui è prevista la localizzazione non è considerabile idonea all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra corrispondendo alla casistica di cui all'art. 20 co. 8 lettera c-quater, non prevista tra quelle fatte salve dall'art. 20 co. 1 bis d. lgs. 199/2021 così come introdotto dall'art. 5 del D.L. 63/2024, convertito con l. 101/2024, e dunque l'unica possibilità è quella di ricorrere all'agrivoltaico avanzato in quanto rientrante tra le fattispecie comunque consentite dell'art. 20 co. 1 bis (sempre che lo stesso possa essere qualificato come progetto attuativo delle misure di investimento del PNRR ovvero progetto necessario per il

conseguimento degli obiettivi del PNRR, e vedremo *infra* come così non è);

- ii. l'area agricola di progetto è stata interessata da una coltivazione certificata negli ultimi 3 anni, e dunque ai sensi di quanto previsto dal punto 1 lettera c) punto 2.2. della D.A.L. n. 125/2023 in essa “*sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento [...]*”.

Dovendo dimostrare di possedere i requisiti soggettivi di legge per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, anche al fine di rispondere alle reiterate richieste di chiarimenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (da ultimo in data 30.1. e 27.3. 2025), con le quali è stato chiesto di rispettare quanto previsto dal cap. 3.2. delle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici del giugno 2022, con particolare riferimento alla necessità di “*includere un imprenditore agricolo per garantire la coesistenza dell'attività rurale con la produzione di energia, insita nella definizione stessa di agrivoltaico*”, considerato che la “*forma di cooperazione agricola proposta non sembra coerente con i contenuti indicati dalle linee guida e non permette, per caratteristiche e durata, di avere un'adeguata garanzia di continuità della produzione agricola*” (medesima richiesta di chiarimento è stata formulata da Arpa, con la nota prot. 97601 del 30.1.2025, con la quale l'Agenzia ha richiesto chiarimenti, tra l'altro, anche sulle “*caratteristiche progettuali per rendere l'impianto coerente con le Linee guida MASE 2022 per gli impianti agrivoltaici*”), EG Lago ha depositato in allegato alla nota del 7.4.2025 un “*accordo di cooperazione per l'uso di terreno ai fini di produzione agricola*”.

Tale accordo non risulta tuttavia sufficiente a sanare la carenza dei presupposti soggettivi di cui al pag. 3.2. delle Linee guida avuto riguardo sia alla coesistenza dell'attività rurale con la produzione energetica che alla continuità della produzione agricola.

In primo luogo, nella cartella del procedimento non è stato possibile rintracciare il “*progetto agricolo*” menzionato nell'accordo.

Né, a tale scopo, può valere la relazione agronomica del 26.2.2025 (predisposta peraltro non da un agronomo ma da un architetto e non asseverata, come richiesto dal punto 1.A.2. delle regole operative del 31 maggio 2024 allegate al DM Agrivoltaico n. 463/2023), nella quale non è presente alcun progetto agricolo propriamente detto.

Venendo al merito dell'accordo, in esso si afferma espressamente che:

- EG Lago affida a Solterre Agroenergie srl *“l'attività agricola da svolgere sulle aree di progetto destinate all'uso agricolo”* (lettera d) delle premesse);
- l'accordo tra le parti prevede la *“cooperazione – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – nella conduzione dei terreni agricoli di proprietà di EG sui cui verrà realizzato il progetto agrivoltaico”* (art. 2.1.);
- *“In particolare, Solterre si occuperà dell'individuazione della produzione agricola da realizzare secondo il Progetto, della realizzazione e della cura del Progetto Agricolo, del mantenimento del Progetto Agricolo per la vita utile del Progetto, della manutenzione e cura di tutti i terreni su cui insisterà il Progetto”* (art. 2.2.).

Come dato vedere, sono rimasti del tutto insoddisfatti i presupposti soggettivi richiesti dal par. 3 delle Linee guida nella parte in cui, dopo avere precisato che si tratta di requisiti che **“gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali”**, dunque non solo ai fini dell'accesso agli incentivi, al punto 3.2., a proposito dei requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, sono individuati i soggetti *“che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli. In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito:*

- *Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà¹⁰. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non*

superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/ sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).

- *Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC”.*

Secondo quanto previsto al punto 3.2, i soggetti proponenti devono possedere dunque precisi requisiti soggettivi per poter legittimamente realizzare impianti agrivoltaici avanzati.

In particolare, possono essere imprese agricole in forma individuale o societaria; associazioni temporanee di imprese che includano una componente agricola con ruolo attivo.

La medesima disposizione stabilisce altresì che, nel caso di imprese agricole, la produzione di energia da fonte fotovoltaica può essere qualificata come attività connessa solo ove: *i)* il reddito agricolo derivante dalle attività agricole resti prevalente rispetto a quello energetico, *ii)* almeno parte dell'energia prodotta sia autoconsumata dall'azienda agricola.

Si consideri inoltre quanto chiarito dal Settore Governo e qualità del territorio della Regione Emilia Romagna con il parere prot. 2023/1264886 del 21.12.2023, a mente del quale *“In riferimento ai requisiti soggettivi previsti per gli impianti agrivoltaici (quesito attinente al punto.1, lett. c.2. della DAL n. 125/2023), si osserva che, indipendentemente dalle modifiche previste alla lettera B) dell’Allegato I della DAL n. 28/2010 (circa l’eliminazione del requisito soggettivo per le aree di cui alla lettera B) della DAL n. 28/2010) secondo le Linee Guida in materia di impianti fotovoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica a Giugno 2022 (pag. 29), il soggetto che realizza un impianto di tipo “agrivoltaico” può essere:*

- a) un’impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;*
- b) un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese. Appare chiaro che l’impianto agrivoltaico, inteso quale sistema che permette di combinare la produzione di energia sostenibile con lo svolgimento dell’attività agricola, non può prescindere dalla presenza di un’impresa agricola, essendo quest’ultima naturalmente deputata a garantire l’effettiva coltivazione delle superfici interessate dall’impianto”.*

Nel caso di specie, tutte le predette condizioni non risultano essere state rispettate.

Il soggetto proponente EG Lago srl **non è un’azienda agricola, né un’associazione temporanea di imprese del settore energia con una o più aziende agricole.**

Si tratta di una società *“specializzata nel settore della progettazione, costruzione, installazione, vendita, gestione e manutenzione di centrali di produzione di energia elettrica fotovoltaica”* (come precisato alla lettera a) dell’accordo di cooperazione) che, per

la realizzazione del progetto, si limita ad avvalersi di una società agricola terza la quale, a sua volta, si occuperà esclusivamente delle operazioni colturali, senza detenere la titolarità del progetto, senza autoconsumare energia e senza poter portare in dote alla proponente - come è ovvio - il proprio fatturato agricolo.

Non esiste pertanto alcuna prova che l'attività agricola svolta sia effettivamente prevalente rispetto a quella energetica - ed anzi, è lecito dubitare che ciò sia possibile, considerato che il valore della produzione di energia elettrica di un impianto di 12,67 Mw è di gran lunga superiore rispetto a quello che può derivare dalla produzione agricola su 10 ettari di terreno - né vi è alcun legame strutturale tra la produzione agricola e quella elettrica tale da qualificare l'intervento come attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 c.c. e delle Linee guida del giugno 2022; infine, nessuna forma di autoconsumo energetico per fini aziendali è prevista.

Ne consegue che:

- la funzione agricola è meramente marginale, con evidente prevalenza dell'attività industriale;
- il progetto non soddisfa i requisiti soggettivi richiesti per l'agrivoltaico avanzato;
- l'intervento non può qualificarsi come necessario al conseguimento degli obiettivi del PNRR, né beneficiare dunque della disciplina semplificata prevista per gli impianti agrivoltaici su suolo agricolo di cui all'art. 20 co. 1 bis D. Lgs. 199/2021.

Ricordato che quelli richiesti dalle linee guida del giugno 2022, come precisato al punto 3.1., sono requisiti che gli impianti agrivoltaici devono avere per “*definirsi tali*”, e non solo per accedere agli incentivi, vale la pena di precisare che nel progetto non sono neanche stati menzionati i requisiti economici minimi previsti dalla sez. B delle regole operative del 31.5.2024 (rubricata “*Requisiti soggettivi*”

specifici per le iniziative con impianti agrivoltaici di potenza superiore a 1 MW”), il cui possesso deve dunque ritenersi parimenti non provato.

3. Carenza dei requisiti oggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione dei capitoli 2.2. e ss. delle Linee guida del giugno 2022 e dell’art. 20 co. 1 bis del D. Lgs. 199/2021

Verificata l’assenza dei requisiti soggettivi, omissione di per sé sufficiente ad impedire la realizzazione dell’intervento, di seguito sarà dimostrato come nel caso di specie siano assenti anche i requisiti oggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di cui alle lettere A, B, D ed E descritte nei paragrafi 2.2. e ss. delle Linee guida sugli impianti agrivoltaici del giugno 2022.

Il motivo per cui, nel caso di specie, dovranno essere rispettati tutti i requisiti da “A” ad “E” è dovuto al fatto che, come precisato nel punto che precede, l’unica via per non incorrere nelle limitazioni previste dall’art. 20 co. 1 bis prima parte D. Lgs. 199/2021 e dalla DAL n. 125/2021 è quella di proporre un progetto attuativo delle misure di investimento del PNRR ovvero necessario per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, così come previsto dallo stesso art. 20 co. 1 bis seconda parte. Con la rinnovata precisazione che, come precisato espressamente al par. 3 delle Linee guida del giugno 2022, trattasi di requisiti che **“gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali”**.

3.1. Sul requisito A

Così il paragrafo 2.3. delle Linee Guida: *“Il primo obiettivo nella progettazione dell’impianto agrivoltaico è senz’altro quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica.*

Tale risultato si deve intendere raggiunto al ricorrere simultaneo di una serie di condizioni costruttive e spaziali. In particolare, sono identificati i seguenti parametri: A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione; A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola”.

Quanto al requisito A.1, in particolare, le Linee guida richiedono quanto segue: *“Sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)”.*

Nel caso di specie, per gli stessi motivi spiegati sopra, il requisito A.1 non può essere rispettato, dal momento che EG Lago non è una azienda agricola, Solterre si occuperà esclusivamente di coltivare *“le aree di progetto destinate all’uso agricolo”* e di *“condurre i terreni agricoli di proprietà di EG su cui verrà realizzato il progetto agrivoltaico”* (cfr. lettera d) delle premesse e art. 2.1. dell’accordo di cooperazione) e dunque **la proponente non è in grado di garantire in alcun modo la continuità dell’attività agricola precedentemente svolta dall’Azienda Agricola Manca Francesco** (soggetto, quest’ultimo, che non è entrato a far parte in alcun modo del progetto EG Lago).

3.2. Sul requisito B

Così le linee guida al par. 2.4., sul requisito B: *“Nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi. In particolare, dovrebbero essere verificate: B.1) la continuità dell’attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell’intervento; B.2) la producibilità elettrica dell’impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa. Per verificare il rispetto del requisito B.1, l’impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell’attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D”.*

Così le Linee guida sul requisito B.1. (Continuità dell'attività agricola): *“Gli elementi da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto, volti a comprovare la continuità dell'attività agricola, sono: a) L'esistenza e la resa della coltivazione Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione. In alternativa è possibile monitorare il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo che permetterebbe di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all'impianto.*

b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo. Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP. Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.

A titolo di esempio, un eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo.

A proposito del requisito B, nella relazione agronomica si afferma la continuità dell'attività agricola rispetto a quella esistente svolta dall'Az. Agricola Manca, indicata al par. 7.

In particolare, nella relazione si afferma che *“cambiando l’indirizzo aziendale (da cerealicolo industriale a foraggero combinato con la produzione di orticole) sarà possibile incrementare le produzioni standard relative all’appezzamento interessato dall’agrilvatico”*.

Così non è.

L’azienda Manca, come da prospetto al punto n.7 della relazione, negli ultimi cinque anni ha avuto un indirizzo produttivo tipico della zona ovvero seminativo di tipo estensivo con cereali (frumento), oleaginose (soia) e colture industriali (barbabietola da zucchero, rispetto alla quale ultima al par. 7 la proponente riconosce che nelle annate 2022 e 2023 *“è stata oggetto di registrazione presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata”*).

Tale indirizzo produttivo, come chiarito nel punto 2.4. delle Linee guida sopra richiamato, deve essere riprodotto in termini di produzione standard anche nelle coltivazioni che si svolgeranno all’interno dell’impianto agrivoltico.

Ad un primo esame del piano di coltivazione proposto da EG Lago si evidenzia una netta discontinuità considerato che si propone di coltivare per i primi quattro anni erba medica e, soltanto nel quinto anno, piante orticole (all’evidente scopo di innalzare la produzione standard, che con la sola erba medica non avrebbe in alcun modo potuto garantire la continuità con il quinquennio precedente).

Il piano culturale, per rispettare il requisito di cui alla lettera B) delle Linee guida, non deve prevedere infatti una produzione standard (PS) su base ettariale - calcolata con i valori di produzione standard pubblicati dal RICA per ciascuna coltura - inferiore a quella precedente all’installazione dell’impianto ovvero a pieno campo.

Sennonché, **è proprio la previsione di colture orticole nel quinto anno per oltre 10 ettari di estensione ad apparire irrealizzabile per gli scopi indicati, sia per ragioni strettamente agronomiche che tecniche.**

In disparte la pretestuosità di prevedere le orticole soltanto nel quinto anno quando, trattandosi della coltivazione-chiave trainante dell’intera operazione,

avrebbe dovuto essere proposta nel primo (o in più anni), trattasi di coltura che non viene praticata nella zona, come dimostrato dal fatto che l'Azienda Manca non ha mai coltivato piante orticole nell'ultimo quinquennio; del resto, di tali colture non esiste nemmeno una filiera proprio perché le orticole non sono mai state coltivate nell'area su larga scala se non in piccoli appezzamenti non rappresentativi.

Deve essere inoltre considerato il fatto che, nel caso di specie, tali colture saranno in larga parte coltivate in zone ombreggiate (per quanto inseguire, l'impianto agrivoltaico inevitabilmente genera ampie zone di ombreggiamento), quando è noto che le colture orticole richiedono una esposizione al sole diretta.

Da quanto precede, oltre ad una scarsa produttività, possono derivare anche problematiche varie di tipo vegetazionale e fitosanitario.

Del resto, la stessa proponente al par. 3.2. riconosce che *“l'area è particolarmente vocata alla coltivazione estensiva di essenze cerealicole da destinare al consumo umano e animale e di essenze foraggere per l'alimentazione animale”*, contraddicendo così essa stessa il piano colturale proposto per il futuro che, come si è visto, si regge unicamente su una annata (la quinta) integralmente dedicata alle colture orticole.

Sotto altro profilo, rileva il fatto che il nuovo piano colturale virerà verso colture - le orticole - ad altissima idroesigenza, violando così uno dei dogmi della coltivazione in agrivoltaico, che è proprio quello del risparmio idrico (per il cui monitoraggio, del tutto assente nel caso di specie, v. più diffusamente *infra*).

Quanto, infine, all'affermazione contenuta nella lettera e) delle premesse dell'accordo di cooperazione tra EG Lago e Solterre, secondo cui quest'ultima avrebbe *“sviluppato un rilevante know-how nella coltivazione di aree interessate da progetti agrivoltaici”*, sarebbe interessante conoscere quali siano i progetti cui si fa riferimento nell'accordo.

Come noto, attualmente gli impianti agrivoltaici costruiti e funzionanti in Italia sono pochissimi e di dimensioni ridotte; è lecito dubitare che se ve ne siano con coltivazioni orticole nella misura indicata nella relazione agronomica.

3.3. Sul requisito D

Così le Linee guida sul requisito D al punto 2.6.: *“I valori dei parametri tipici relativi al sistema agrivoltaico dovrebbero essere garantiti per tutta la vita tecnica dell’impianto. L’attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell’attività agricola sull’area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti. Gli esiti dell’attività di monitoraggio, con specifico riferimento alle misure di promozione degli impianti agrivoltaici innovativi citate in premessa, sono fondamentali per valutare gli effetti e l’efficacia delle misure stesse. A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D): D.1) il risparmio idrico; D.2) la continuità dell’attività agricola, ovvero: l’impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate [...]”*.

A proposito del requisito D.1., così le Linee guida: *“D.1 Monitoraggio del risparmio idrico. “I sistemi agrivoltaici possono rappresentare importanti soluzioni per l’ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica, in quanto il fabbisogno di acqua può essere talvolta ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo. L’impianto agrivoltaico, inoltre, può costituire un efficace infrastruttura di recupero delle acque meteoriche che, se opportunamente dotato di sistemi di raccolta, possono essere riutilizzate immediatamente o successivamente a scopo irriguo, anche ad integrazione del sistema presente. È pertanto importante tenere in considerazione se il sistema agrivoltaico prevede specifiche soluzioni integrative che pongano attenzione all’efficientamento dell’uso dell’acqua (sistemi per il risparmio idrico e gestione acque di ruscellamento) [...]”*.

Al requisito D la relazione agronomica dedica, in tutto, poche righe del seguente testuale tenore: *“Per il rispetto di tale requisito, il presente studio prevede l’installazione di: una stazione meteo per il controllo delle condizioni climatiche, e conseguentemente per una più razionale gestione colturale, e del risparmio idrico; la conservazione dei fascicoli aziendali annuali presso il centro aziendale, per dimostrare la continuità dell’attività agricola; la redazione di un calcolo annuale della Produzione Standard aziendale, specifico per ogni coltura e basato sulle tabelle RICA regionali per la dimostrazione della produttività agricola dell’azienda”*.

È del tutto evidente che l’opera di cui in progetto non è rispettosa di tutto quanto previsto dalle Linee guida a proposito del requisito D, nei termini testé richiamati, avuto riguardo in particolare al quinto anno di produzione riferito alle colture orticole.

È infatti **dato notorio che le colture orticole necessitano di massicci interventi di irrigazione**, anche se regolati attraverso l’utilizzo di manichette (peraltro non idonee per tutte le orticole).

Considerato che il precedente quinquennio è stato caratterizzato da coltivazioni (frumento, soia e barbabietola) sostenute unicamente dall’irrigazione atmosferica, ne deriva che **il nuovo piano colturale non soddisfa il requisito di cui alla lettera D1, considerato che anziché diminuire il consumo idrico lo aumenterà sensibilmente**.

Sotto altro profilo, la relazione ignora completamente la necessaria introduzione di soluzioni integrative per l’efficientamento dell’uso dell’acqua.

Per quanto riguarda la lettera D.2. (*Monitoraggio della continuità dell’attività agricola*), le Linee guida prevedono che *“gli elementi da monitorare nel corso della vita dell’impianto sono: 1. l’esistenza e la resa della coltivazione; 2. il mantenimento dell’indirizzo produttivo”*.

Anche questo requisito non è rispettato nel progetto che ci impegna.

Come già precisato in narrativa, l’indirizzo produttivo viene infatti completamente stravolto dato che si passa da colture annuali ad una poliennale,

e soprattutto ad una orticola dando per scontato, senza portare il benché minimo approfondimento sul punto, che tali colture in questo areale con questi terreni e soprattutto in presenza di ombra garantiranno risultati produttivi pari a quelli dati da una coltura in pieno campo.

Si propongono colture come il cetriolo, la lattuga, le melanzane, le zucchine, che non sono tuttavia in continuità con il precedente indirizzo produttivo (per forza di cose, non essendo l'area vocata a dette coltivazioni) ed anzi lo stravolgono con colture per le quali l'azienda stessa non ha precedenti.

Quanto ai sistemi di monitoraggio proposti nella relazione, gli stessi non possono essere in alcun modo ritenuti idonei a soddisfare quanto richiesto dalle Linee guida alla lettera “D” considerato che si fa riferimento ad una “stazione meteo”, senza specificare come la stessa possa garantire il rispetto delle molteplici misure richieste dalle Linee guida

3.4. Sul requisito E

Quanto, infine, alla lettera “E”, questa è semplicemente **ignorata** dalla proponente.

Così le Linee guida, sul punto: “[...] *In aggiunta a quanto sopra, al fine di valutare gli effetti delle realizzazioni agrivoltaiche, il PNRR prevede altresì il monitoraggio dei seguenti ulteriori parametri (REQUISITO E): E.1) il recupero della fertilità del suolo; E.2) il microclima; E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici*”.

Tra gli obiettivi dichiarati del PNRR - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. - è esplicitamente indicato che il sistema agrivoltaico deve “*consentire la continuazione dell'attività agricola, garantire la continuità dell'uso del suolo, e assicurare il monitoraggio dell'impatto dell'installazione sulla fertilità del terreno*”.

In tale quadro, il cosiddetto requisito E, che impone l'installazione di sistemi di monitoraggio in grado di rilevare dati su fertilità del suolo, uso delle risorse

idriche, biodiversità e microclima, **non può essere considerato un elemento accessorio** o limitato al solo accesso ai finanziamenti (specialmente in casi come quello di specie, in cui si propone una coltura orticola che necessita di un maggiore impiego di prodotti fitosanitari, rispetto al piano colturale del precedente quinquennio).

Esso rappresenta, al contrario, **una componente strutturale e indefettibile dell'agrivoltaico avanzato che si candidi a godere delle esenzioni di cui all'art. 20 co. 1 bis ultimo periodo D. Lgs. 199/2021 (unicamente grazie alle quali può essere collocato in zona classificata agricola)**, in quanto direttamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

4. Sul Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) – violazione e falsa applicazione della DGR 623/2109 così come integrata dalla DGR 713/2019 – violazione e falsa applicazione del punto 3 della DAL Emilia Romagna n. 125/2023

Nella richiesta di integrazioni del 30.1.2025 l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha chiesto alla proponente di elaborare “*una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente DGR 623/2109 così come integrata dalla DGR 713/2019*”.

Una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del PRA è invero richiesta anche dal punto 3 della DAL Emilia Romagna n. 125/2023.

Per l'effetto, la proponente ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25.2.2025 che, per quanto i dati siano stati oscurati, si rivela comunque manifestamente inidonea a soddisfare quanto previsto dalla DGR 623/2109 così come integrata dalla DGR 713/2019 e dal punto 3 della DAL Emilia Romagna n. 125/2023.

In sede di conclusioni, nella dichiarazione si afferma che *“viste le premesse e le conclusioni sopra esposte, si ritiene che, prendendo in gestione le superfici agricole dell’impianto agrivoltaico sviluppato da EG Lago srl, l’assetto tecnico-economico della società Solterre Agroenergie srl Soc. agr. migliorerà nettamente in termini di redditività netta, dato che questa passerà dai circa xxxx anno della situazione ante ai xxxx anno di quella post- intervento”*.

Ora, è evidente **l’inammissibilità di un PRA che faccia riferimento a Solterre, quale soggetto beneficiario dell’aumento di redditività netta dei terreni; tale requisito deve infatti essere posseduto dal soggetto che realizza l’intervento sorretto dal PRA che, nel caso di specie, non è Solterre ma EG Lago.**

Il corto circuito in questione è determinato dal **vizio originario, mai sanato, che caratterizza l’intero procedimento già contestato in sede di esame dei requisiti soggettivi, e cioè l’assenza di una società agricola tra i soggetti che si candidano ad ottenere il titolo autorizzatorio necessario per realizzare l’opera e che devono, dunque, rispettare tutti i requisiti di legge, tra cui anche quello del PRA.**

Anche ad ammettere l’ammissibilità di un PRA che faccia riferimento a Solterre, ciò che non è, l’asseverazione non sarebbe comunque ammissibile sotto i seguenti ulteriori profili.

Il PRA asseverato contiene infatti un semplice e apodittico calcolo finalizzato a dimostrare che Solterre - la quale, a quanto risulta, conduce un fondo nel Comune di Ferrara coltivato ad erba medica e non sembra dunque avere alcuna esperienza come coltivatrice di orticole specializzate, e comunque nella documentazione in atti nulla sul punto è stato precisato - aumenterà la propria redditività aziendale con la conduzione della parte agricola dell’impianto agrivoltaico; il tutto, ricorrendo al piano colturale arricchito dal quinto anno di orticole sulla cui inattendibilità si rinvia a tutto quanto già precisato in narrativa.

Nessuno (letteralmente: nessuno) dei contenuti minimi richiesti dalla DGR 623/2019 così come integrata dalla DGR n. 713/2019 è contenuto nell'asseverazione.

Considerato che lo scopo del PRA è quello di dimostrare che, con i terreni posseduti e/o condotti, si godrà di un aumento delle redditività tale da sostenere la realizzazione dell'intervento in progetto, è evidente peraltro che detto intervento deve essere localizzato nelle vicinanze dell'area aziendale, e non certo in un diverso Comune distante più di venti chilometri dall'attuale sede di conduzione aziendale, come espressamente precisato nella ridetta delibera regionale.

Un'ulteriore osservazione si deve compiere in merito ai costi di produzione delle colture, indicati sulla base di fonti giornalistiche specializzate, quando in realtà detti costi riguardano colture in pieno campo e non certamente colture collocate in un impianto agrivoltaico, dove inevitabilmente i tempi dei lavori colturali si allungheranno necessariamente con conseguente inevitabile aumento dei costi.

Si pensi alla quantità di ore lavorative e di operazioni meccanizzate che si renderanno necessarie, ad ammetterne la fattibilità, per la coltivazione di oltre dieci ettari di orticole (che, per ottenere la produttività necessaria ad alzare la media tenuto conto dei precedenti quattro anni destinati ad erba medica, dovranno essere spinte al massimo grado di produzione) all'interno di un impianto agrivoltaico in piena attività, con ogni conseguente aggravio di spesa.

In altre parole, non è attendibile una asseverazione che prenda a riferimento costi non comparabili tra loro.

Né nell'asseverazione è prevista l'apposizione di un vincolo sui terreni in proprietà in ragione della superficie costruita (per ogni metro quadro di superficie si deve

vincolare una superficie variabile a seconda dei regolamenti comunali), così come richiesto dalla DGR 623/2019 integrata dalla DGR n. 713/2019.

Tutto ciò premesso gli esponenti, per il tramite dello scrivente legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 l. 241/1990 rimettono alle valutazioni delle amministrazioni in intestazione i rilievi di cui alla presente memoria affinché, accertatane la pertinenza rispetto all'oggetto del procedimento e verificatone il fondamento, ognuna per quanto di rispettiva competenza, adottino ogni conseguente determinazione di legge.

Qualora le amministrazioni in intestazione si siano già pronunciate gli esponenti, per il tramite dello scrivente legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 l. 241/1990, rimettono alle rispettive valutazioni i rilievi di cui alla presente memoria affinché, accertatane la pertinenza rispetto all'oggetto del procedimento e verificatone il fondamento, ognuna per quanto di competenza, annullino in autotutela gli eventuali pareri/provvedimenti *medio tempore* adottati date le evidenti ragioni di pubblico interesse in gioco, legate ai primari valori costituzionali della tutela dell'ambiente e della proprietà privata.

Gli esponenti si riservano ogni iniziativa per il risarcimento di ogni eventuale danno che dovessero subire per effetto dell'adozione di eventuali provvedimenti illegittimi e/o comunque viziati per tutti i motivi evidenziati nella presente memoria e per ogni e qualsiasi altro motivo che si riservano di ulteriormente specificare.

Cordiali saluti

Orbetello-Argenta, 6 maggio 2025

Avv. Michele Greco
(firmato digitalmente)

In allegato: atti di delega con relativi documenti di identità

DELEGA

Lara Ferruzzi, [REDACTED]
[REDACTED]

delega

L'Avv. Michele Greco a intervenire e partecipare nel procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto "*Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW*", situato nel comune di Argenta (FE). Proponente: EG Lago S.r.l" tramite la presentazione di memorie scritte, documenti, osservazioni e qualsiasi altro scritto e/o strumento difensivo ivi comprese istanze di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi così come previsto dagli artt. 9 e ss. e 22 e ss. l. 241/1990, ove occorra anche tramite la partecipazione in presenza e/o in videoconferenza alle sedute della conferenza dei servizi ed ogni altro eventuale modulo procedimentale, anche avvalendosi di consulenti tecnici di parte. La presente delega è espressamente estesa anche all'eventuale proposizione di ricorsi al Difensore civico regionale e/o altro soggetto competente nel caso di mancato rilascio della documentazione richiesta.

Elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC dell'Avv. Michele Greco, con Studio in Orbetello (GR) alla via Buonarroti 16 pubblicato negli appositi elenchi: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Chiaramente informata dei suoi diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali. Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello Studio Legale degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito.

Argenta, 5 maggio 2025

Lara Ferruzzi

In allegato: documento di identità

DELEGA

Francesco Forti, [REDACTED]
[REDACTED]

delega

L'Avv. Michele Greco a intervenire e partecipare nel procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto "*Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW*", situato nel comune di Argenta (FE). Proponente: EG Lago S.r.l" tramite la presentazione di memorie scritte, documenti, osservazioni e qualsiasi altro scritto e/o strumento difensivo ivi comprese istanze di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi così come previsto dagli artt. 9 e ss. e 22 e ss. l. 241/1990, ove occorra anche tramite la partecipazione in presenza e/o in videoconferenza alle sedute della conferenza dei servizi ed ogni altro eventuale modulo procedimentale, anche avvalendosi di consulenti tecnici di parte. La presente delega è espressamente estesa anche all'eventuale proposizione di ricorsi al Difensore civico regionale e/o altro soggetto competente nel caso di mancato rilascio della documentazione richiesta.

Elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC dell'Avv. Michele Greco, con Studio in Orbetello (GR) alla via Buonarroti 16 pubblicato negli appositi elenchi: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Chiaramente informato dei suoi diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali. Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello Studio Legale degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito.

Argenta, 5 maggio 2025

Francesco Forti


In allegato: documento di identità

DELEGA

Massimo Fabbri, [REDACTED]
[REDACTED]

delega

L'Avv. Michele Greco a intervenire e partecipare nel procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto "*Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW*", situato nel comune di Argenta (FE). Proponente: EG Lago S.r.l" tramite la presentazione di memorie scritte, documenti, osservazioni e qualsiasi altro scritto e/o strumento difensivo ivi comprese istanze di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi così come previsto dagli artt. 9 e ss. e 22 e ss. l. 241/1990, ove occorra anche tramite la partecipazione in presenza e/o in videoconferenza alle sedute della conferenza dei servizi ed ogni altro eventuale modulo procedimentale, anche avvalendosi di consulenti tecnici di parte. La presente delega è espressamente estesa anche all'eventuale proposizione di ricorsi al Difensore civico regionale e/o altro soggetto competente nel caso di mancato rilascio della documentazione richiesta.

Elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC dell'Avv. Michele Greco, con Studio in Orbetello (GR) alla via Buonarroti 16 pubblicato negli appositi elenchi: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Chiaramente informato dei suoi diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali. Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello Studio Legale degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito.

Argenta, 5 maggio 2025

Massimo Fabbri



In allegato: documento di identità

DELEGA

Andrea Panizza

Gessica Gonzato, nata a

delegano

l'Avv. Michele Greco a intervenire e partecipare nel procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto "*Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW*", situato nel comune di Argenta (FE). Proponente: EG Lago S.r.l." tramite la presentazione di memorie scritte, documenti, osservazioni e qualsiasi altro scritto e/o strumento difensivo ivi comprese istanze di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi così come previsto dagli artt. 9 e ss. e 22 e ss. l. 241/1990, ove occorra anche tramite la partecipazione in presenza e/o in videoconferenza alle sedute della conferenza dei servizi ed ogni altro eventuale modulo procedimentale, anche avvalendosi di consulenti tecnici di parte. La presente delega è espressamente estesa anche all'eventuale proposizione di ricorsi al Difensore civico regionale e/o altro soggetto competente nel caso di mancato rilascio della documentazione richiesta.

Eleggono domicilio digitale al seguente indirizzo PEC dell'Avv. Michele Greco, con Studio in Orbetello (GR) alla via Buonarroto 16 pubblicato negli appositi elenchi: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Chiaramente informati dei loro diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, prestano completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali. Prestano altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello Studio Legale degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito.

Argenta, 5 maggio 2025

Andrea Panizza

Gessica Gonzato

In allegato: documenti di identità

DELEGA

Sergio Coatti, [REDACTED]
[REDACTED]

delega

L'Avv. Michele Greco a intervenire e partecipare nel procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto "*Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW*", situato nel comune di Argenta (FE). Proponente: EG Lago S.r.l' tramite la presentazione di memorie scritte, documenti, osservazioni e qualsiasi altro scritto e/o strumento difensivo ivi comprese istanze di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi così come previsto dagli artt. 9 e ss. e 22 e ss. l. 241/1990, ove occorra anche tramite la partecipazione in presenza e/o in videoconferenza alle sedute della conferenza dei servizi ed ogni altro eventuale modulo procedimentale, anche avvalendosi di consulenti tecnici di parte. La presente delega è espressamente estesa anche all'eventuale proposizione di ricorsi al Difensore civico regionale e/o altro soggetto competente nel caso di mancato rilascio della documentazione richiesta.

Elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC dell'Avv. Michele Greco, con Studio in Orbetello (GR) alla via Buonarroti 16 pubblicato negli appositi elenchi: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Chiaramente informato dei suoi diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali. Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello Studio Legale degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito.

Argenta, 5 maggio 2025

Sergio Coatti



In allegato: documento di identità

DELEGA

Edy Marchi, [REDACTED]

delega


l'Avv. Michele Greco a intervenire e partecipare nel procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per il progetto "*Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW*", situato nel comune di Argenta (FE). Proponente: EG Lago S.r.l" tramite la presentazione di memorie scritte, documenti, osservazioni e qualsiasi altro scritto e/o strumento difensivo ivi comprese istanze di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi così come previsto dagli artt. 9 e ss. e 22 e ss. l. 241/1990, ove occorra anche tramite la partecipazione in presenza e/o in videoconferenza alle sedute della conferenza dei servizi ed ogni altro eventuale modulo procedimentale, anche avvalendosi di consulenti tecnici di parte. La presente delega è espressamente estesa anche all'eventuale proposizione di ricorsi al Difensore civico regionale e/o altro soggetto competente nel caso di mancato rilascio della documentazione richiesta.

Elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC dell'Avv. Michele Greco, con Studio in Orbetello (GR) alla via Buonarroti 16 pubblicato negli appositi elenchi: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Chiaramente informata dei suoi diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali. Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello Studio Legale degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito.

Argenta, 5 maggio 2025

Edy Marchi



In allegato: documento di identità